



**Associazione Nazionale San Rocco Italia**

## **COME FARE PER COSTITUIRE UNA «ASSOCIAZIONE SAN ROCCO» e/o UNA SEZIONE LOCALE DI «SAN ROCCO ITALIA»**

*☞ in ogni caso occorre un numero minimo di aderenti che sia **ALMENO IL DOPPIO PIÙ UNO** dei componenti dell'organo di amministrazione dell'associazione, come statutariamente previsto*

### **1. COSTITUIRE UNA «ASSOCIAZIONE SAN ROCCO»**

**Per fondare un'associazione, in generale non vi è nessun bisogno di autorizzazioni preve da parte di alcuna autorità.**

La normativa di riferimento è innanzitutto, fondamentalmente, quella del I° libro del Codice Civile. Le associazioni prendono vita dall'accordo degli associati: tale accordo si manifesta nell'atto costitutivo e nello statuto, per i quali la legge non prescrive alcuna forma specifica (per praticità si propone un modello di atto costitutivo), salve le caratteristiche richieste - per lo statuto - dalle leggi in materia di associazionismo, volontariato e/o promozione sociale, il tutto sempre, chiaramente, assolutamente senza scopo di lucro:

**PER QUESTO SI PROPONE DI ADOTTARE LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN ROCCO ITALIA, SU CUI OPERARE GLI ADEGUAMENTI RIGUARDANTI LA REALTÀ LOCALE.**

L'associazione può essere fondata per costituzione simultanea o per costituzione successiva.

**A)** La **costituzione simultanea** avviene quando gli associati si riuniscono subito e direttamente in assemblea costituente, procedendo senza fasi intermedie alla costituzione dell'associazione cui tutti, simultaneamente, si impegnano ad aderire. L'assemblea

procede quindi subito, contestualmente alla firma dell'atto costitutivo, ad eleggere i responsabili dell'associazione.

**B)** Nel caso invece della **costituzione progressiva o successiva** i cosiddetti “promotori” prendono *l'iniziativa* della proposta di costituzione che può avvenire in due modi, indifferentemente:

<p><b>1.</b> predispongono un vero e proprio atto costitutivo ed uno statuto, che propongono al pubblico: chi li condivide entra a far parte della associazione ed attende quindi la prima assemblea (costituente) per formalizzare definitivamente la propria adesione e per designare i responsabili.</p>	<p><b>2.</b> propongono a coloro che sono interessati il programma della associazione che dovrà essere costituita; dopo l'adesione al PROGRAMMA da parte di un numero ritenuto sufficiente di persone, i promotori convocano – <i>entro uno spazio di tempo ragionevole</i> – l'assemblea costituente, in cui coloro che hanno dato la loro disponibilità - regolarizzano la loro adesione alla associazione - deliberano su tutti gli elementi dell'atto costitutivo (che firmano) e dello statuto (che approvano) - eleggono i responsabili dell'associazione</p>
---	---

Gli elementi su cui si devono obbligatoriamente accordare gli associati (e che devono risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto) sono:

- la denominazione dell'associazione;
- i suoi scopo; patrimonio e sede;
- le regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione dell'associazione;
- le condizioni per l'ammissione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

A seguito di quanto sopra si deve ovviamente provvedere agli adempimenti richiesti per la costituzione dell'associazione (firma dell'atto costitutivo, sua registrazione, ecc.). Nelle fattispecie della costituzione progressiva, per il primo mandato i promotori o comunque i componenti assumono – *attribuendosele ad interim* – le cariche associative previste dallo statuto fino alla convocazione della prima assemblea generale ordinaria – *statutariamente prevista e disciplinata* – durante la quale si procederà ad eleggere regolarmente i responsabili dell'associazione.

La registrazione dell'atto costitutivo presso l'Agenzia delle Entrate attesta la DATA CERTA di costituzione dell'associazione. Questa registrazione attribuisce data certa

all'atto stesso e la prova che ad una determinata data l'associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o più persone. In seguito è possibile e dovuto far registrare le modifiche allo statuto, quando questo venga modificato.

La forma scritta dell'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma dell'atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata consentono inoltre di presentarsi presso gli uffici competenti per richiedere le agevolazioni fiscali ecc. previste dalla normativa in vigore (*informarsi in particolare presso le Direzioni Regionali delle Entrate*).

Non è necessario chiedere (almeno subito) il riconoscimento civile dell'associazione quale persona giuridica. L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento del Capo dello Stato e diventare quindi "Persona Giuridica". Diventare "persone giuridiche", ha diversi riflessi tra i quali il patrimonio della associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati.

Discorso a parte va fatto per l'iscrizione negli Albi del Volontariato, per la cui normativa si rimanda agli uffici di competenza, viste le differenziazioni da regione a regione.

## 2. COSTITUIRE UNA SEZIONE LOCALE DI «SAN ROCCO ITALIA»

Una volta costituita una qualsiasi associazione di San Rocco, questa:

- può sorgere od essere già sorta per conto suo e poi chiedere di essere aggregata a «San Rocco Italia», oppure
- può nascere espressamente come Sezione dell'Associazione Nazionale.

L'adesione a «San Rocco Italia» si attua con un atto formale (richiesta da parte della sezione locale ed accettazione da parte dell'Associazione Nazionale), previo adeguamento dell'atto costitutivo delle nuove Sezioni, e comunque previo adeguamento dello statuto (per tutte le associazioni locali già esistenti che chiedano di aggregarsi).

L'accettazione dell'aggregazione delle Associazioni e/o Sezioni locali, e la revoca dell'adesione di queste all'Associazione Nazionale, sono regolate dallo statuto dell'Associazione Nazionale stessa.

**Si intendono quali SEZIONI dell'Associazione Nazionale tutte quelle associazioni e/o sezioni locali che condividono gli obiettivi e lo stile di «San Rocco Italia», li recepiscono formalmente ed operativamente, e contribuiscono non solo sulla carta a farli avanzare.**

-----

## FAC-SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO DI UNA SEZIONE LOCALE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN ROCCO ITALIA

L'anno ..., nel giorno di ..... del mese di ..., alle ore ... , in ..... (*località, luogo, indirizzo*), si sono presentati i sottoelencati signori:

.....  
i quali tutti, avendo una finalità comune (*fin dal giorno ... del mese di ... dell' anno ...*), si sono riuniti in Comitato Promotore allo scopo di costituire l'associazione di cui meglio infra.

Tra di essi è ora auto-convocata la presente assemblea alla presenza del pubblico, durante la quale vengono illustrate le motivazioni che li hanno spinti a farsi promotori della fondazione di cui sopra, e viene quindi letta la proposta di statuto, redatto secondo la normativa nazionale in materia.

In particolare viene evidenziato che detto documento fondamentale prevede:

- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, l'assoluta prevalenza delle prestazioni libere volontarie e gratuite degli associati, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa, il perseguimento di finalità di promozione sociale, l'obbligo di formazione del bilancio, il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, l'obbligo di devolvere il patrimonio – in caso di scioglimento – a fini di utilità sociale, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro obblighi e diritti;
- che è garantito il pieno diritto di voto a tutti gli associati, in particolare per la nomina degli organi direttivi, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Associazione (se ciò dovesse sfortunatamente verificarsi).

Apertasi una breve discussione durante la quale i sopra-rubricati componententi manifestano con diverse allocuzioni il pieno accordo con quanto prospettato ed il loro essere totalmente favorevoli alla proposta di statuto così formulata, tutto ciò premesso – che riceve pure l'approvazione del pubblico –, essi dichiarano e stipulano quanto segue:

**1)** è costituita tra di essi (e tra chi, in seguito, vorrà aderirvi) un'associazione denominata «ASSOCIAZIONE SAN ROCCO ITALIA - SEZIONE DI ...», allo scopo di perseguire a livello locale, con gli opportuni adattamenti all'ambito in cui è destinata ad operare, le seguenti finalità:

- A. far conoscere, riscoprire, riattualizzare dove si è devitalizzata, e diffondere l'autentica figura di San Rocco, i suoi carisma, messaggio ed esempio, sia sul piano sociale e culturale, che negli aspetti concernenti l'ispirazione religiosa dell'Associazione, con iniziative idonee al tempo ed al luogo, cercando di vivere e far vivere questi aspetti in tutti gli ambiti dove sia possibile proporli;

- B. favorire l'incontro, lo scambio e l'armonizzazione di realtà ed esperienze tra tutti coloro – persone o enti – che si riconoscono nella figura del Santo Taumaturgo di Montpellier e fornire loro, se del caso, aiuto ed assistenza finalizzate a questo obiettivo;
- C. svolgere attività di solidarietà sociale, e coordinare le azioni caritative assunte in funzione delle attività solidali e volontaristiche indicate, sia intervenendo nei bisogni che individuando le emergenze cui non è ancora stato provveduto sufficientemente, che, infine, affiancando le strutture esistenti non concorrenzialmente ma impegnandosi mediante l'opera gratuita e disinteressata dei propri iscritti e simpatizzanti;
- D. incentivare lo studio della figura di San Rocco e delle espressioni (vita, leggenda, arte, genuina religiosità popolare, cultura materiale, ecc.) che da essa scaturiscono;
- E. realizzare periodicamente convegni, concorsi, incontri ed eventi finalizzati sia alla ricerca socioculturale che a quella etico-spirituale connessa con l'ispirazione cristiana dell'associazione;
- F. costituire – *almeno per i propri aderenti* – punto e luogo di riferimento non occasionale:
- per il perseguimento e la tutela dei fini associativi comuni,
  - per aiutare gli iscritti ad accrescere la loro passione associativa,
  - per sviluppare relazioni d'amicizia
  - per promuovere lo spirito associativo tra i membri della Associazione stessa e coloro che entrano in contatto con essa,
- coordinando tutti questi aspetti tra di loro e con i soggetti terzi con cui l'Associazione interagisce e/o sviluppa sinergie;
- G. fornire patrocinio all'organizzazione (od anche assumere direttamente l'organizzazione) di tutti quegli eventi che hanno per oggetto – in tutto o in parte – la figura, l'opera, l'esempio ed i riflessi “sul campo” di San Rocco di Montpellier e favorire la rivitalizzazione delle forme e dei modi con cui questa cultura materiale si è espressa nel tempo (riapertura al culto di luoghi sacri, ripresa della vita delle Confraternite, riproposizione dei riti liturgici e devozionali connessi, ecc.);
- H. gestire gli spazi e gli eventi consoni per la propria attività;
- I. svolgere ed organizzare altre attività di promozione sociale e di volontariato, anche se non specificamente ancora individuate, finalizzate al perseguimento dei propri scopi.

2) La sede dell'Associazione è sita in ..... (*località e luogo*)

3) La durata dell'Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione Assembleare a maggioranza almeno qualificata e salvi gli adempimenti di legge e di statuto.

4) Lo scopo dell'Associazione e le regole per il funzionamento della stessa sono contenute nel proprio Statuto che si allega al presente Atto Costitutivo sotto la lettera

“A”, per farne parte integrante e sostanziale. Di detto Statuto i promotori hanno già preso debita visione, e lo sottoscrivono assieme al presente atto che viene presentato all'Agenzia delle Entrate di ..... per la registrazione.

5) Per il primo mandato (provvisorio fino alla prima assemblea elettiva, in cui potrà essere modificato o ratificato) le cariche associative vengono così assegnate:

PRESIDENTE: .....

CONSIGLIERI: .....

[ecc.] .....

Tutti i sopraccitati comparenti dichiarano di accettare la rispettiva carica.

6) L'Associazione come sopra costituita, ratifica a tutti gli effetti quanto compiuto in suo nome e conto da coloro che hanno agito quali Amministratori provvisori assumendosi in proprio ogni effetto attivo e passivo e dando agli stessi ampio scarico in merito.

Il Presidente ha mandato di provvedere alle registrazioni presso gli uffici competenti, salve le eventuali rettifiche da farsi ai fini della definizione delle relative pratiche, per le quali è autorizzato fin d'ora a procedere.

*letto, approvato e sottoscritto (luogo, data, firme)*

*scheda a cura di Gian Paolo Vigo*

© Gian Paolo Vigo 2005. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, dei contenuti di questa sezione è soggetta alle leggi a tutela dei diritti d'autore. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali. L'«Associazione Nazionale San Rocco Italia», tramite il proprio ufficio legale, si riserva di intraprendere ogni azione in tal senso. Chi volesse utilizzare questa scheda si deve scrupolosamente attenere alle prescrizioni indicate nell'apposita sezione (→ Note legali).

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN ROCCO ITALIA**  
**Comitato Internazionale Storico-Scientifico per gli Studi su San Rocco e la Storia Medievale**

sede legale: Sarmato (Pc) - sede operativa: Voghera (Pv)

corrispondenza: via Cazzaniga angolo via Palestro - 26100 Cremona / tel.-fax-segreteria: +39 0143 689110

presidenza ☎ +39 338 4338619 📧 gpvigo@tin.it - direzione ☎ +39 333 2341591 📧 paoloasca@virgilio.it

Rivista di studi «**Vita Sancti Rochi**» - Caorso / bollettino informatico: **appunti@sanroccodimontpellier.it**

portale Internet: **www.sanroccodimontpellier.it** - posta elettronica: **sanrocco @ email.it**